

**Q2)** *"Buongiorno con la presente siamo a chiedervi alcune specifiche riguardo il documento DGUE. Nella procedura telematica il DGUE viene apostrofato in rosso come documento "obbligatorio" invece a pag 23 di 45 del "Disciplinare di gara telematica" vengono riportate le casistiche per le quali il DGUE "DEVE ESSERE PRESENTATO" e, come azienda ..omissis... non rientriamo in quelle casistiche perchè sono inerenti a solo consorzi o RTI di imprese o raggruppamenti. Inoltre la "Parte IV: Criteri di selezione" non ci è mai stato chiesto di compilarli perchè sono formalizzati attraverso la compilazione degli altri moduli allegati a suddetta procedura".*

**R2)** Il disciplinare di gara nel paragrafo 15.2 *"Documento di gara unico europeo (DGUE) firmato digitalmente, secondo il Modello 2\_DGUE"*, prescrive che il DGUE debba essere presentato dal concorrente il quale deve rendere tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Lo stesso disciplinare di gara a pagina 23, invece, specifica i soggetti che devono presentare il DGUE qualora il concorrente si presenti nelle forme ivi specificate (es. raggruppamento temporaneo, consorzio stabile ecc...).

Pertanto il DGUE deve essere sempre presentato dal concorrente, così come inteso dall'articolo 3, lettera p) del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016).

La parte IV del DGUE *"Criteri di selezione"* deve essere compilata nelle sezioni che interessano quanto richiesto dal disciplinare di gara anche se le stesse dichiarazioni sono richieste anche in altri modelli allegati allo stesso disciplinare di gara. Chiaramente nel caso in cui tali dichiarazioni siano regolarmente inserite in un modello allegato al disciplinare di gara e non anche nella relativa parte del DGUE - o viceversa - questo non sarà motivo di esclusione dalla gara, nè di soccorso istruttorio.